

L.R. BASILICATA 16 gennaio 1978, n. 4 ⁶³.

Interventi per la ricerca, la coltivazione e l'incremento delle piante officinali.

Art. 1

La Regione Basilicata, nello spirito dell'art. 5 dello Statuto, dispone interventi per la ricerca, la coltivazione e l'incremento delle piante officinali programmandone la diffusione per zone particolarmente suscettive.

Art. 2

Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente, la Regione stipula apposita convenzione con Istituti universitari e con Centri sperimentali gestiti da Enti pubblici.

La convenzione deve garantire:

a) lo studio sperimentale della coltivazione delle piante officinali e dei principi attivi di esse;

b) il coordinamento delle colture e fornitura di semi e piantine;

c) la promozione di studi naturalistici collegati alla ricerca di nuovi ceppi di piante officinali ed alla protezione dei popolamenti naturali esistenti, contribuendo, in tal modo, alla difesa naturalistica e paesaggistica di tutta l'area;

d) la diffusione dei risultati della ricerca mediante seminari di studi, pubblicazioni e convegni;

e) l'istituzione di un «giardino alpino» per l'esposizione delle piante officinali e delle specie caratteristiche del territorio per promuovere la conoscenza e l'utilizzazione delle stesse piante.

La convenzione di cui al 1° comma del presente articolo è predisposta dalla Giunta regionale ed approvata dal Consiglio.

Art. 3

Norma finanziaria.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 120.000.000 ripartita in tre esercizi finanziari in ragione di L. 40.000.000 annui a partire dal 1978.

La spesa suddetta farà carico ad apposito capitolo del bilancio 1978 e successivi e la copertura finanziaria sarà assicurata con le disponibilità provenienti dal bilancio pluriennale 1978-1982 al settore Agricoltura.

Art. 4

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.